



330/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente -
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. STEFANO SCHIRO' - Rel. Consigliere -
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Oggetto

DICHIARAZIONE  
DELLO STATO DI  
ADOTTABILITA'

Ud. 24/11/2011 - CC

R.G.N. 20347/2010  
non 330

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20347-2010 proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO  
DI ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE  
D'APPELLO di ROMA;

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:

disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

- ricorrente -

contro

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA  
studio dell'avvocato  
difende unitamente all'avvocato  
margine del controricorso;

)  
presso lo  
, che la rappresenta e  
giusta delega a

- controricorrente -

nonchè contro

Il r.v. n. 20347/2010  
M. G. M. U. D.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

270 / 12

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 14/12/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEVERO CHIEFFI  
Dott. ENZO IANNELLI  
Dott. UMBERTO ZAMPETTI  
Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI  
Dott. ANGELA TARDIO

- Presidente - SENTENZA  
N. 1624/2011  
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 24187/2011  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1)

avverso la sentenza n. 1220/2008 TRIBUNALE di LECCE, del  
28/01/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2011 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.  
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



- quale curatrice speciale del minore

SINDACO DEL COMUNE DI

- intimati -

avverso la sentenza n. 2601/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA dell'11.5.2010, depositata il 16/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO SCHIRO';

udito per la controricorrente gli Avvocati e

che insistono per il rigetto del ricorso.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO, che si riporta alla relazione scritta.

#### LA CORTE,

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori della controricorrente:

<< Il relatore, cons. Stefano Schirò,  
esaminati gli atti,

#### OSSERVA

1. Il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza 16 gennaio 2009, ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore

, nato a Roma il , riconosciuto dalla sola madre,

La Corte di appello di Roma, con sentenza 16 giugno 2010, ha accolto l'appello proposto da dichiarando l'insussistenza dello stato di abbandono del minore, revocando la sospensione della potestà della madre e la nomina del tutore provvisorio, nonché l'affidamento del minore al servizio sociale e la sua collocazione in casa famiglia.



2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, a cui resiste con controricorso

svolto difese.

Le altre parti intimare non hanno

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per essere rigettato per manifesta infondatezza.

3. A fondamento della propria decisione la Corte di appello ha ritenuto che il primo giudice, ha concentrato la propria analisi sulla personalità della rischiando così di sostituire alla valutazione rigorosa dello stato di abbandono del piccolo quella – non determinante ai fini della dichiarazione di adottabilità – relativa alla prognosi (negativamente apprezzata) di evoluzione della personalità della giovane madre, sul postulato dell'insostenibile equazione tra l'immatùrità anche incolpevole del genitore e l'abbandono del figlio da parte del medesimo.

La Corte di merito, inoltre, escluse condizioni psicopatologiche della madre, ha posto in evidenza che la relazione genitoriale tra la madre e il minore, complessa e instabile e certamente bisognosa di sostegno e accompagnamento, non integra lo stato di abbandono, come ritenuto dagli stessi operatori qualificati che si sono occupati del caso, inclusi il pubblico ministero in primo grado e il curatore del minore, tutti favorevoli all'esclusione dello stato di adottabilità e alla continuazione, invece, dell'opera di promozione e di sostegno della madre anche con un eventuale affidamento etero familiare.

La corte territoriale ha altresì rilevato che, se nel passato si è riscontrata una condotta materna altalenante tra eccessiva dedizione al figlioletto e arbitraria delega della funzione genitoriale per la necessità anche della giovanissima madre di crescere e maturare, restando comunque



ingiustificata l'equazione tra la riscontrata discontinuità di cura genitoriale e il più grave stato di abbandono del minore, il tempo successivo alla sentenza di primo grado ha rafforzata l'erroneità della diagnosi di irrecuperabile identità materna da parte della formulata dal primo giudice, come confermato dalla consulenza tecnica espletata in secondo grado, che ha riscontrato che il processo di autonomia e di maturazione della                      sta procedendo con esiti positivi, grazie non soltanto all'impegno suo e del compagno di vita, ma anche al lungo e faticoso lavoro di assistenti sociali, neuropsichiatri, educatori e responsabili della comunità di accoglienza, i quali hanno dato un fondamentale sostegno alla diade madre-figlio, consentendo al minore di assorbire senza eccessivo disagio le intemperanze comportamentali della madre, certamente turbolenta anche per il suo difficilissimo passato e a volte delegante, ma mai abbandonica verso il proprio figlio, che infatti, come osservato dagli operatori specializzati che lo hanno seguito, è un bambino sereno, sorridente, senza alcun problema psico-fisico ed evolutivo, profondamente legato alla madre come la stessa a lui.

4. Con l'unico motivo di ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, critica la decisione impugnata, senza però censurare il nucleo centrale e portante di tale decisione fondato sulle considerazioni che precedono, ma frammentando e isolando dal contesto complessivo della motivazione singoli passaggi argomentativi e concentrando la critica su aspetti marginali o comunque non decisivi del percorso motivazionale, riuscendo in tal modo, più che a evidenziare vizi di motivazione su punti decisivi, a prospettare una diversa valutazione delle risultanze di causa e a sostituire all'appezzamento dei fatti compiuto dalla corte di appello un differente



apprezzamento, ritenuto preferibile, di circostanze differenti da quelle prese in considerazione dal giudice di secondo grado, secondo un percorso logico-giuridico non consentito nel giudizio di legittimità.

Alla stregua di quanto osservato al precedente punto 3., la decisione impugnata si fonda su di una motivazione esauriente ed immune da vizi logici, che si sottrae alle censure, in parte inammissibili e in parte infondate, dell'ufficio ricorrente>>;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti; ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, in quanto, con riguardo ai procedimenti in cui è parte, l'ufficio del P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, trattandosi di un organo propulsore dell'attività giurisdizionale, che ha la funzione di garantire la corretta applicazione della legge, con poteri meramente processuali, diversi da quelli svolti dalle parti, esercitati per dovere di ufficio e nell'interesse pubblico (Cass. 2010/3824);

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Il presidente

D IN CANCELLERIA

12



ario  
I